Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 200 del 12 agosto 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 12 agosto 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 865 144

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per titoli e per esami, a trenta posti di medico assistente tisiologo presso le istituzioni sanitarie *dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.*

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, a trenta posti di medico assistente tisiologo presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (ruolo del personale degli Istituti sanitari).

Art. 2.

Requisiti per ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 2 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

I medici in servizio presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale alla data del 21 luglio 1961 possono partecipare al concorso, qualunque sia la loro età.

C) buona condotta morale e civile;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie;

F) laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo ed iscrizione al relativo albo professionale;

G) specializzazione o libera docenza in tisiologia.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero Ufficio 5° - Sezione I) in Roma via Giulio Romano n. 46, entro e non oltre le ore 18,30 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A* al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

h) il possesso della specializzazione o libera docenza in tisiologia con l'indicazione dell'Università e della data in cui è stata conseguita;

i) la data dell'iscrizione all'albo professionale;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente sanitario la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove d'esame dovrà presentare idoneo documento di riconoscimento.

Art. 4.

Presentazione dei titoli professionali, accademici e scientifici Termini e modalità

I concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) i certificati comprovanti la conseguita specializzazione o libera docenza, i titoli professionali, accademici (e, tra l'altro, il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali), scientifici (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati, ecc.), le

pubblicazioni a stampa — da esibirsi in duplice copia — ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

2) elenco in duplice copia dei titoli allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli che pervenissero oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove d'esame.

Le prove d'esame, la cui durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice, consisteranno:

a) *in una prova scritta*: svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di tisiologia o di patologia dell'apparato respiratorio;

b) *in una prova pratica*: esame anamnestico, semeiologico e radiologico di un malato, col sussidio di eventuali elementari ricerche di laboratorio;

c) *in una prova orale*: su argomenti di tisiologia e di patologia dell'apparato respiratorio.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà, prima dell'effettuazione delle prove d'esame, i criteri per la valutazione dei titoli.

Art. 7.

Votazioni minime

Alla prova pratica e alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sette decimi.

Saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato nella prova pratica e nella prova orale una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il punteggio per i titoli, che non potrà superare i venti punti, sarà attribuito ai soli candidati che avranno conseguito l'idoneità.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti, prescritti dal successivo art. 9, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva i medici in servizio presso le Istituzioni sanitarie dell'Istituto avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 9.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

9) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

10) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

11) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

12) coniugato o vedovo: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente n. 12 da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale ovvero in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) certificato di abilitazione all'esercizio professionale, qualora la laurea non abiliti all'esercizio stesso;

c) certificato rilasciato dal competente Ordine professionale comprovante la iscrizione all'albo e la relativa decorrenza;

d) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da lire 100.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8;

e) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato, in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

g) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 100;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo da L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e da L. 200 se l'autenticazione è fatta da notaio.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie, l'Amministrazione inviterà i candidati, utilmente collocati in graduatoria, presso l'Ospedale sanatoriale più vicino alla residenza dei candidati stessi, perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dello Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 11.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà considerato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di categoria *A* grado VII, medico assistente tisiologo, e cioè lo stipendio annuo di L. 824.400 oltre l'assegno sostitutivo delle competenze accessorie, l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia e la 13ª mensilità.

Saranno, inoltre, corrisposte le altre competenze accessorie, quali l'eventuale compenso per lavoro straordinario, nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie e l'indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare (ad es.: un medico assistente tisiologo coniugato con due figli di età non superiore ai 14 anni, residente in un Comune con almeno 800.000 abitanti, percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 68.700 per stipendio, L. 17.680 per aggiunta di famiglia, lire 12.600 per assegno sostitutivo delle competenze accessorie, L. 3.200 per indennità integrativa speciale, L. 9.000 per indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare — subordinatamente alle presenze nel mese — oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 377 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 18.120 attribuibile nel caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

Il trattamento giuridico ed economico indicato nei commi precedenti è quello in vigore al 1° luglio 1961; esso è, pertanto, suscettibile di modificazioni in dipendenza di eventuale nuova disciplina legislativa.

Il Presidente: CORSI

ALLEGATO *A*

(Carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio 5° - Sezione I - Via Giulio Romano, 46. — ROMA

. .l. . sottoscritt. . . . . (cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) . . . . nat. . a . . . . il . . . . residente a . . . . (provincia di . . . .) (1) domanda di essere ammess. . a partecipare al concorso a trenta posti di assistente tisiologo.

A tal fine . .l. . sottoscritt. . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . . (indicare, giorno, mese ed anno) presso . . . .; (indirizzo dell'Università)

e) di essere abilitat all'esercizio professionale dal . . . . ;

f) di essere iscritt all'albo professionale dal . . . .;

g) di essere in possesso della specializzazione o della libera docenza in tisiologia conseguita il (indicare giorno, mese ed anno) presso . . . . (indirizzo dell'Università);

h) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

i) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo: . . . . (4);

l sottoscritt unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni.

In caso di nomina l sottoscritt è dispost a raggiungere qualsiasi residenza.

l sottoscritt chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli) . . . (le) venga fatta al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza (6)

---

(1) Indicare se dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(5) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente sanitario la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(4376)

Concorsi pubblici, per titoli e per esami, per aiuti specialisti, a: ventiquattro posti di aiuto di laboratorio; sei posti di aiuto radiologo; quattro posti di aiuto anestesista; un posto di aiuto dietista presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli e per esami, per aiuti specialisti presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (ruolo del personale degli Istituti sanitari): a ventiquattro posti di aiuto di laboratorio; a sei posti di aiuto radiologo; a quattro posti di aiuto anestesista; a un posto di aiuto dietista.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Ai concorsi possono partecipare coloro che prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non superiore a 40 anni, oltre le elevazioni previste dalle disposizioni di legge. I medici in servizio presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale alla data del 26 maggio 1961 possono partecipare ai concorsi, qualunque sia la loro età;

C) buona condotta morale e civile;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie;

F) laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo ed iscrizione al relativo albo professionale;

G) per i concorsi ai posti di aiuto anestesista e di aiuto radiologo gli aspiranti dovranno essere in possesso della specializzazione o della libera docenza nella materia o parte di materie che sono oggetto delle specialità per le quali concorrono;

H) per il concorso a ventiquattro posti di aiuto di laboratorio i candidati dovranno avere effettuato almeno 4 anni di servizio in cliniche, in laboratori o reparti ospedalieri che esplichino l'attività richiesta dal posto messo a concorso;

I) per il concorso ad un posto di aiuto dietista i candidati dovranno essere in possesso del diploma di perfezionamento in dietetica o scienza dell'alimentazione o in possesso di documenti comprovanti, a giudizio della Commissione giudicatrice, la preparazione specifica in dietetica o scienza dell'alimentazione;

L) anzianità di laurea non inferiore a sei anni di cui almeno due di servizio sanitario reale e continuativo in Ospedali italiani nel territorio metropolitano, nelle ex colonie italiane o all'estero retti da Amministrazioni italiane, o in Istituti universitari.

Al servizio ospedaliero è equiparato il servizio prestato presso ospedali di importanza pari a quelli nazionali in campo di concentramento o di deportazione, quando la equipollenza sia riconosciuta dal Ministero della sanità.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta bollata da L. 200, dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio 5° - Sezione I) in via Giulio Romano 46, Roma, entro e non oltre le ore 18,30 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Coloro che intendano partecipare a più concorsi dovranno inoltrare una domanda per ogni concorso, limitandosi, peraltro, a presentare una sola volta la documentazione comune richiesta alla quale dovranno fare riferimento nelle singole domande.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A* al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 40° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) il possesso della specializzazione o libera docenza nella specialità per la quale concorrono con l'indicazione dell'Università e della data in cui è stata conseguita (eccezion fatta per i concorsi a ventiquattro posti di aiuto di laboratorio e a un posto di aiuto diestista);

h) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

i) la data dell'iscrizione all'albo professionale;

l) l'anzianità di laurea ed il servizio ospedaliero prestato per il quale dovranno essere allegati alle domande i relativi attestati rilasciati dagli organi competenti;

m) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

n) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente sanitario la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove di esame dovrà presentare idoneo documento di riconoscimento.

Art. 4.

Presentazione dei titoli professionali, accademici e scientifici. Termini e modalità

I concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) i certificati comprovanti la conseguita specializzazione o libera docenza, i titoli professionali, accademici (e, tra l'altro, il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali), scientifici (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati, ecc.), le pubblicazioni a stampa — da esibirsi in duplice copia — ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

2) elenco in duplice copia dei titoli allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

I candidati ammessi ai concorsi riceveranno in tempo utile comunicazioni del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove d'esame.

Le prove d'esame, la cui durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice di ciascun concorso, consisteranno:

per il concorso a ventiquattro posti di aiuto di laboratorio:

a) *in una prova scritta*: svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte fra quelli proposti dalla Commissione giudicatrice su uno dei seguenti argomenti a scelta del candidato: fisiopatologia respiratoria; batteriologia, sierologia e chimica clinica; anatomia patologica;

b) *in una prova pratica*: da eseguire alla presenza della Commissione, consistente nella esecuzione a scelta del candidato di indagini su una delle seguenti materie: fisiopatologia respiratoria; batteriologia, sierologia e chimica clinica; anatomia patologica;

c) *in una prova orale*: esame orale su argomenti di fisiopatologia, di batteriologia, sierologia e chimica clinica e di anatomia patologica;

per il concorso a sei posti di aiuto radiologo:

a) *in una prova scritta*: svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte fra quelli proposti dalla Commissione giudicatrice, concernente argomenti di tisiologia e radiologia;

b) *in una prova pratica*: esame radiologico di un ammalato, e breve relazione scritta sulle conclusioni diagnostiche, con particolare riferimento alla patologia dell'apparato respiratorio;

c) *in una prova orale*: su argomenti di tisiologia e di radiologia, sullo strumentario di radiologia e di fisioterapia, sulla relativa tecnica ed applicazione e sui mezzi di difesa;

per il concorso a quattro posti di aiuto anestesista:

a) *in una prova scritta*: svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte fra quelli proposti dalla Commissione giudicatrice, concernente argomenti di anestesiologia;

b) *in una prova pratica*: (in sala operatoria), preparazione ed intubazione di un operando ed inizio di anestesia;

c) *in una prova orale*: sulla anestesiologia e sui criteri fisiopatologici valutativi dell'operando ai fini dell'anestesia, nonchè sull'assistenza post-operatoria;

per il concorso a un posto di aiuto dietista:

a) *in una prova scritta*: svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte fra quelli proposti dalla Commissione giudicatrice, concernente argomenti di scienza dell'alimentazione con particolare riferimento alla dietetica dei malati di tubercolosi;

b) *in una prova pratica*: esame clinico di un ammalato e della relativa documentazione sanitaria, con una breve relazione scritta sulle conclusioni diagnostiche e dietoterapiche;

c) *in una prova orale*: su argomenti concernenti la alimentazione dei malati negli ospedali, nei sanatori e nei preventori.

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso stabilirà prima dell'effettuazione delle prove d'esame, i criteri per la valutazione dei titoli.

Art. 7.

Votazioni minime

Alla prova pratica e alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sette decimi.

Saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato nella prova pratica e nella prova orale una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il punteggio per i titoli, che non potrà superare i venti punti, sarà attribuito ai soli candidati che avranno conseguito l'idoneità.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti — prescritti dal successivo art 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva i medici in servizio presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 9.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli

Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 18 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certifica o rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

9) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

10) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

11) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

12) coniugato o vedovo: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

13) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente n. 12 da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati di ciascun concorso saranno sottoposti alla approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale ovvero in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) certificato di abilitazione all'esercizio professionale, qualora la laurea non abiliti all'esercizio stesso;

c) certificato rilasciato dal competente ordine professionale comprovante la iscrizione all'albo e la relativa decorrenza;

d) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 40° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei relativi requisiti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8;

e) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

g) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 100;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo da L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco, da L. 200 se l'autenticazione è fatta da notaio.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie, l'Amministrazione inviterà i candidati, utilmente collocati in graduatoria, presso l'Ospedale sanatoriale più vicino alla residenza dei candidati stessi, perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere *c*) *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dello Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 11.

Assunzione in servizio

I vincitori di ciascun concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto di impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà considerato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di categoria A grado V, medico aiuto specialista, e cioè lo stipendio annuo di L. 1.170.000, oltre l'assegno sostitutivo delle competenze accessorie, l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia e la 13ª mensilità.

Saranno, inoltre, corrisposte le altre competenze accessorie, quali l'eventuale compenso per lavoro straordinario, nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie e l'indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare (ad esempio: un medico aiuto specialista coniugato con due figli di età non superiore ai 14 anni, residente in un Comune con almeno 800.000 abitanti percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 97.500 per stipendio, L. 17.680 per aggiunta di famiglia, L. 12.000 per assegno sostitutivo delle competenze accessorie, L. 3.200 per indennità integrativa speciale, L. 9.000 per indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare — subordinatamente alle presenze nel mese — oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 534 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 30.120 attribuibile nel caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

Il trattamento giuridico ed economico indicato nei commi precedenti è quello in vigore al 1° luglio 1961; esso è, pertanto, suscettibile di modificazioni in dipendenza di eventuale nuova disciplina legislativa.

Il presidente: CORSI

ALLEGATO *A*

(Carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio 5° - Sezione I - Via Giulio Romano, 46. — ROMA

. . sottoscritt. . . . . (cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) . . . . . . nat. . a . . . . il . . . . residente a . . . . (provincia di . . . .) (1) domanda di essere ammess. . a partecipare al concorso . . . .

A tal fine . .l. . sottoscritt. . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso . . . . , (indirizzo dell'Università)

e) di essere abilitat. . all'esercizio professionale dal . . . .;

f) di essere iscritt. . all'albo professionale dal . . . .;

g) di essere in possesso della specializzazione o della libera docenza in . . . . . conseguita il . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso . . . . (eccezion fatta per i con- (indirizzo dell'Università) corsi a ventiquattro posti di aiuto di laboratorio e a un posto di aiuto dietista);

h) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

i) di poter far valere la prescritta anzianità di laurea e il richiesto servizio ospedaliero per il quale allega i relativi attestati;

l) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo: . . . .

. .l. . sottoscritt. . unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni.

In caso di nomina . .l. . sottoscritt. . è dispost. . a raggiungere qualsiasi residenza.

. .l. . sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli) . . . . . (le) venga fatto al seguente indirizzo (4), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza (5)

---

(1) Indicare se dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna.

(4) *I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.*

(5) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente sanitario la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(4877)

Concorsi pubblici, per titoli e per esami, a: sei posti di assistente ortopedico; dieci posti di assistente pediatra; dieci posti di assistente chirurgo, presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli e per esami, a: sei posti di assistente ortopedico; dieci posti di assistente pediatra; dieci posti di assistente chirurgo, presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (ruolo del personale degli Istituti sanitari).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Ai concorsi possono partecipare coloro che, prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non superiore a 35 anni:

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere a), b), c), e d) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

I medici in servizio presso le istituzioni sanitarie dello Istituto nazionale della previdenza sociale alla data del 21 luglio 1961, possono partecipare al concorso, qualunque sia la loro età:

C) buona condotta morale e civile;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie;

F) laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo ed iscrizione al relativo albo professionale;

G) iscrizione almeno al II anno del corso di specializzazione relativamente alla specialità per la quale si concorre.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta bollata da L. 200, dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio 5° - Sezione I) in Roma, via Giulio Romano n. 46, entro e non oltre le ore 18,30 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Coloro che intendano partecipare a più concorsi dovranno inoltrare una domanda per ogni concorso, limitandosi, peraltro, a presentare una sola volta la documentazione comune richiesta alla quale dovranno fare riferimento nelle singole domande.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato A al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) l'iscrizione almeno al II anno del corso di specialità per la quale concorrono con l'indicazione dell'Università;

h) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

i) la data dell'iscrizione all'albo professionale;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di farconoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente sanitario la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove d'esame dovrà presentare idoneo documento di riconoscimento.

Art. 4.

Presentazione dei titoli professionali, accademici e scientifici Termini e modalità

I concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) i certificati comprovanti l'iscrizione almeno al II anno del corso di specialità per la quale concorrono, i titoli professionali, accademici (e, tra l'altro, il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali), scientifici (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati, ecc.), le pubblicazioni a stampa — da esibirsi in duplice copia — ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

2) elenco in duplice copia dei titoli allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile comunicazione del luogo, giorno ed ora, in cui si effettueranno le prove d'esame.

Le prove d'esame, la cui durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice di ciascun concorso, consisteranno:

per il concorso a sei posti di assistente ortopedico:

a) *in una prova scritta*: svolgimento scritto di un tema estratto a sorte, fra quelli proposti dalla Commissione giudicatrice, concernente argomenti di ortopedia particolarmente attinenti alla tubercolosi;

b) *in una prova clinica*: esame clinico di un infermo affetto da tbc. osteoarticolare, col corredo di eventuali indagini collaterali;

c) *in una prova orale*: su argomenti di ortopedia particolarmente attinenti alla tubercolosi;

per il concorso a dieci posti di assistente pediatra:

a) *in una prova scritta*: svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte fra quelli proposti dalla Commissione giudicatrice, concernente argomenti di pediatria particolarmente attinenti alla patologia dell'apparato respiratorio nella infanzia;

b) *in una prova clinica*: esame clinico di un bambino, corredato di documentazione radiografica e di eventuali ricerche di laboratorio pertinenti alla specialità;

c) *in una prova orale*: su argomenti di patologia dell'apparato respiratorio nell'infanzia, e di dietologia infantile;

per il concorso a dieci posti di assistente chirurgo:

a) *in una prova scritta*: svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte fra quelli proposti dalla Commissione giudicatrice, concernente argomenti di chirurgia toracica, particolarmente attinenti alla pneumonologia;

b) *in una prova clinica*: esame clinico, ai fini di eventuali indicazioni operatorie, di un infermo dell'apparato respiratorio;

c) *in una prova orale*: su argomenti di patologia pneumonologica: quesiti sulla preparazione dell'operando e sull'assistenza post-operatoria.

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso stabilirà, prima dell'effettuazione delle prove d'esame, i criteri per la valutazione dei titoli.

Art. 7.

Votazioni minime

I candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sette decimi saranno ammessi a sostenere le altre prove d'esame.

Saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato in queste ultime una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il punteggio per i titoli, che non potrà superare i venti punti, sarà attribuito ai soli candidati che avranno conseguito l'idoneità.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva i medici in servizio presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 9.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

9) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla Sede centrale dell'Unione stessa;

10) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

11) ex combattente ed assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

12) coniugato o vedovo: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente n. 12 da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati di ciascun concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale ovvero in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) certificato di abilitazione all'esercizio professionale, qualora la laurea non abiliti all'esercizio stesso;

c) certificato rilasciato dal competente ordine professionale comprovante la iscrizione all'albo e la relativa decorrenza;

d) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B)* dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8;

e) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

g) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 100;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo da L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco o da L. 200 se l'autenticazione è fatta da notaio.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie, l'Amministrazione inviterà i candidati, utilmente collocati in graduatoria, presso l'Ospedale sanatoriale più vicino alla residenza dei candidati stessi, perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *e)* ed *f)* dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dello Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 11.

Assunzione in servizio

I vincitori di ciascun concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dello Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà considerato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di categoria *A*, grado VII, medico assistente specialista, e cioè lo stipendio annuo di L. 824.400 oltre l'assegno sostitutivo delle competenze accessorie, l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia e la 13ª mensilità.

Saranno, inoltre, corrisposte le altre competenze accessorie, quali l'eventuale compenso per lavoro straordinario, nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie e l'indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare (ad esempio: un medico assistente specialista coniugato con due figli di età non superiore ai 14 anni, residente in un Comune con almeno 800.000 abitanti, percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 68.700 per stipendio, L. 17.680 per aggiunta di famiglia, L. 12.600 per assegno sostitutivo delle competenze accessorie, L. 3.200 per indennità integrativa speciale, lire 9.000 per indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare — subordinatamente alle presenze nel mese — oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 377 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 18.120 attribuibile nel caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

Il trattamento giuridico ed economico indicato nei commi precedenti è quello in vigore al 1° luglio 1961; esso è, pertanto, suscettibile di modificazioni in dipendenza di eventuale nuova disciplina legislativa.

Il presidente: CORSI

ALLEGATO *A*

(Carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio 5° - Sezione I - Via Giulio Romano, 46. — ROMA

. l . . sottoscritt. . . . . (cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome propri) . . . . . . nat. . . a . . . . il . . . . residente a . . . . (provincia di . . . .) (1) domanda di essere ammess. . a partecipare al concorso a . . . . posti di assistente . . . .

A tal fine . l. . sottoscritt. . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . . . .;
(indirizzo dell'Università)

e) di essere abilitat. . all'esercizio professionale dal . . . .

f) di essere iscritt. . all'albo professionale dal . . . .;

g) di essere iscritt. . al corso di specializzazione in. . . . . presso . . . .;
(indirizzo dell'Università)

h) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

i) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo . . . . (4).

.l. . sottoscritt. . unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni.

In caso di nomina . .l. . sottoscritt. . è dispost. . a raggiungere qualsiasi residenza

.l. . sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli) . . . (le) venga fatta al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .
(da autentiticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (6)

---

(1) Indicare se dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(5) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente sanitario la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(4878)

Concorso pubblico, per titoli e per esami, a diciotto posti di tecnico specializzato di laboratorio presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, a diciotto posti di tecnico specializzato di laboratorio nel ruolo « tecnici specializzati » delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Titoli di studio e limiti di età

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, risultino in possesso del diploma di scuola media di primo grado o di titolo equipollente.

I concorrenti, alla predetta data, devono aver compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato l'età di 35 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data predetta;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi, per famiglie numerose, quelle costituite da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Il personale, sia impiegatizio, sia salariato, alle dipendenze dell'Istituto alla data del 21 luglio 1961, può partecipare al concorso qualunque sia la sua età.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 200, dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero) in Roma, via Giulio Romano 46, entro e non oltre le ore 18.30 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato *A* al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) le complete generalità;

b) la data e il luogo di nascita: gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 2, dovranno indicare in base a quali titoli abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, specificando presso quale scuola ed in quale data sia stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i titoli: professionali, di specializzazione, di studio, di carriera, di servizi prestati in Istituti scientifici, universitari, ecc., che ritengono di far valutare ai fini del concorso (diplomi di scuole o di corsi di specializzazione con l'indicazione delle votazioni riportate, attestazioni di Enti ospedalieri, Istituti scientifici, cliniche e laboratori, ecc.).

Tali titoli dovranno essere allegati alla domanda: non sarà tenuto conto dei titoli che non perverranno entro il termine stabilito per la presentazione delle domande;

i) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere la prova di esame dovrà presentare un valido documento di riconoscimento.

L'Istituto si riserva di accertare anche prima dell'espletamento della prova scritta il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata dal presidente dell'Istituto.

Art. 5.

Prove di esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno, in tempo utile, per mezzo di lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno e ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Le prove di esame consisteranno in:

a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte sui seguenti argomenti:

prelevamento, accettazione, conservazione e preparazione dei materiali patologici, mezzi di sterilizzazione, di disinfezione e di distruzione dei materiali infetti;

preparazione di terreni di coltura e colorazioni più comuni di batteriologia e istologia;

tenuta e osservazione degli animali da esperimento;

prelievi di materiali di autopsia, strisci di materiali patologici, inclusione di pezzi patologici, preparati a colorazione;

allestimento di reazioni sierologiche (agglutinazione e deviazione del complemento) e materiali occorrenti.

b) una prova orale sui seguenti argomenti:

uso del microscopio e del microtomo;

funzionamento dei termostati e delle autoclavi;

preparazione di soluzioni coloranti e comuni;

preparazione di soluzioni titolate;

prelevamento del sangue e di organi dagli animali di laboratorio;

materiali e loro uso per le prove sierologiche;

manutenzione e uso dei più comuni apparecchi di laboratorio;

allestimento delle più comuni ricerche che si compiono nei laboratori di chimica biologica e di fisio-patologia;

principali proprietà chimiche e fisiche delle più comuni sostanze;

uso delle bilance di precisione;

determinazioni colorimetriche e dosaggi di alcuni costituenti dei principali liquidi organici;

princìpi fisico-chimici dei metodi analitici di elettroforesi, spettrofotometria, nefelometria, cromatografia e notizie sommarie sul campo di applicazione di tali metodi (prova esclusivamente orale).

c) una prova pratica sugli stessi argomenti indicati per la prova orale.

La Commissione giudicatrice stabilirà, prima dell'effettuazione delle prove di esame, i criteri per la valutazione dei titoli.

Art. 6.

Votazioni minime

Alla prova orale e alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sette decimi.

Saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato nella prova pratica e nella prova orale una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il punteggio per i titoli, che non potrà superare i venti punti, sarà attribuito ai soli candidati che avranno conseguito l'idoneità.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 8. — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva i dipendenti dell'Istituto avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati la applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 8.

Titoli preferenziali

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45, gli assimilati ed i partigiani combattenti dovranno produrre, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma e del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa o la notificazione, in carta bollata da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra ed assimilati iscritti nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno presentare un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra comprovante la loro iscrizione nei ruoli stessi.

I mutilati e invalidi di guerra ed assimilati non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

f) gli orfani dei caduti in guerra ed assimilati dovranno presentare un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza per gli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli degli invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato al nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi di guerra ed assimilati, il cui padre non sia iscritto nei ruoli di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato, in carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra ed assimilati, dovranno produrre un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare le attestazioni comprovanti il diritto a fruire dei benefici previsti dall'art. 31 di detta legge, rilasciate dalle autorità rispettivamente competenti;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia, di cui alla precedente lettera *o*), che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età, coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti alla approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale o copia autenticata.

Qualora in luogo del diploma sia stato rilasciato a suo tempo l'apposito certificato sostitutivo a tutti gli effetti dovrà essere presentato tale certificato o copia autenticata di esso;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione del presente bando, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7;

c) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata da L. 100;

d) certificato di buona condotta morale e civile, in carta bollata da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

e) certificato in carta bollata da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziario, in carta bollata da L. 200;

g) documento aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in carta bollata da L. 100;

h) fotografia recente applicata su carta bollata da lire 100, se autenticata dal sindaco o su carta bollata da L. 200 se autenticata da notaio.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie, l'Amministrazione inviterà i candidati, utilmente collocati in graduatoria, presso l'Ospedale sanatoriale più vicino alla residenza dei candidati stessi, perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *f*), dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati risultati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 10.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto di impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà considerato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di categoria *C*, grado X - tecnico specializzato - e cioè lo stipendio annuo lordo di L. 565.200 oltre l'assegno sostitutivo delle competenze accessorie, l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia e la 13ª mensilità. Saranno, inoltre, corrisposte le altre competenze accessorie, quali l'eventuale compenso per lavoro straordinario nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinare e la indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare

(ad es.: un tecnico specializzato coniugato con due figli di età non superiore ai 14 anni, residente in un Comune con almeno 800.000 abitanti, percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 47.100 per stipendio, L. 20.680 per aggiunta di famiglia, L. 12.600 per assegno sostitutivo delle competenze accessorie, L. 3.200 per indennità integrativa speciale, L. 9.000 per indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare — subordinatamente alle presenze nel mese — oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 258 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 14.040, attribuibile nel caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

Il trattamento giuridico ed economico indicato è quello in vigore al 1° luglio 1961; esso è, pertanto, suscettibile di modificazioni in dipendenza di eventuale nuova disciplina legislativa.

Il presidente: CORSI

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero, via Giulio Romano, 46 - ROMA.

. sottoscritt . . . nat . . a . . .
(Cognome e nome)
il . . residente a . . (Provincia di . .) domanda di essere ammess. . a partecipare al concorso, per titoli e per esami, a diciotto posti di tecnico specializzato di laboratorio.

A tal fine . . sottoscritt . .

1) dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del Comune di . (1);

c) di non aver riportato condanne penali (2);

d) di essere in possesso del diploma di . . . conseguito il . . . . . . presso . . . .;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo: (3) . . . .;

2) chiede:

che ai fini del concorso sia tenuto conto dei seguenti titoli di specializzazione per i quali allega i relativi documenti (4): . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

In caso di nomina . . . sottoscritt . . . è dispost . . . a raggiungere qualsiasi residenza.

. . sottoscritt . . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso . . . venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma . . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (5)

(1) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(2) Coloro che abbiano riportato eventuali condanne penali dovranno menzionarle.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(4) Elencare tutti i titoli che l'interessato ritiene di poter far valere ai fini del concorso, allegando, per ciascuno di essi, la relativa documentazione.

(5) Per i dipendenti dell'Istituto. la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

(4879)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151151) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 150.